

effetti traslativi e non deve essere suddiviso sugli anni di durata della concessione del diritto (R.M. n. 272 del 7.8.02; R.A.E. 8.7.03 n. 149).

Nelle cessioni non si tiene conto di eventuali clausole di riserva della proprietà.

Tenere presente che l'art. 6/633 fissa momenti diversi per considerare effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi. Possono quindi esserci divergenze tra volume di affari e ricavi (es.: per gli acconti).

I ricavi sono tassabili anche se non registrati o registrati irregolarmente.

I dividendi relativi a partecipazioni:

- in società di persone si imputano per competenza (art. 5.1);

- in società di capitali si imputano per competenza ai fini civilistici, per cassa ai fini fiscali (art. 89). La Consob ammette che la competenza sia da riferire al periodo di formazione dei dividendi. I dividendi da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata vanno tassati per trasparenza. (Vedi § Dividendi / Cfc)

Ricavi imputati *per cassa*:

a) contributi in conto capitale (salvo esista una condizione sospensiva) ma non in c/ impianti;

b) dividendi da partecipazioni in società di capitali.

Attenzione: ai sensi dell'art. 109.2, *la consegna allo spedizioniere o al vettore per l'inoltro al compratore rappresenta già ricavo*. La Cassazione (sent. n. 578/1999 e 16329/2006) ha confermato che la consegna o spedizione di beni mobili rappresenta il momento nel quale il venditore deve acquisire a tassazione il corrispettivo ed il compratore deve imputare il costo (con conseguente eventuale valorizzazione tra le rimanenze).

Es. merce spedita o consegnata (uscita dal magazzino del venditore) il 20.12 ed arrivata al compratore il 15.1. Al 31.12. il venditore dovrà contabilizzare il ricavo ed il compratore il costo, valorizzando poi la rimanenza delle merci in viaggio. (Vedi: Clausole di trasporto - Incoterms)

La Cass. (sent. 16329/2005) ha riconosciuto come data di riferimento, per determinare la competenza degli acquisti, quella apposta sul documento di trasporto, a prescindere da una eventuale fatturazione effettuata nel mese precedente (fattura di dicembre, spedizione/consegna a gennaio); l'A.F. voleva disconoscere il costo riferendosi esclusivamente alla data della fattura.

Commesse - Per individuare l'esatta metodologia contabile, da utilizzare a fronte di operazioni qualificabili come appalti, devono essere tenuti presenti due dei principi generali dettati in tema di redazione del bilancio d'esercizio. In primo luogo quello che prevede la possibilità di indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio (art. 2423-bis, n. 2) e quello che prevede l'obbligo del redattore del bilancio di tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio (art. 2423-bis, n. 3).

Il ricavo è riconosciuto come "realizzato" alla "conclusione" del contratto: ciò significa che il ricavo della commessa potrà essere rilevato solo nel momento in cui le previsioni contrattuali abbiano disposto il passaggio di proprietà del bene oggetto della commessa o l'approvazione di uno stato di avanzamento. In base a ciò, e considerando anche il secondo principio sopra enunciato, anche i costi sostenuti dovranno subire il medesimo trattamento contabile. Combinando gli artt. 109.2 e 93.4 si devono considerare ricavi nell'esercizio in cui le opere sono consegnate o i servizi e le forniture ultimate, indipendentemente da collaudi richiesti dagli appalti pubblici (R.A.E. 133/2005)

La C.M. 98/E del 17.5.00 conferma che per contratti di **appalto** per la fornitura di macchinari chiavi in mano, i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese sostenute, alla data di ultimazione delle prestazioni (anche Cass. n. 2928 del 23.11.95).

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio - Vedi § con uguale titolo in ordine alfabetico.

Correlazione tra ricavi e costi - L'orientamento ministeriale è quello di consentire la deducibilità dei costi nell'esercizio in cui si producono i ricavi, anche se saranno sostenuti in esercizi successivi (R.M. 2.6.98 n. 52/E e R.M. 5.3.98 n. 14/E).

Secondo la N.C. n. 135/1998 l'alienazione di unità immobiliari costituisce ricavo dell'esercizio nel quale è intervenuto l'atto di trasferimento della proprietà dei beni, ancorché tutti i costi attribuibili al bene non siano ancora stati sostenuti. Questi, devono essere imputati per la quota attribuibile al bene la cui vendita ha generato il ricavo.

La Norma di comportamento n. 136/1998 si occupa della correlazione appalti / subappalti.

Apparecchi automatici funzionanti a gettone o a moneta - In mancanza dell'obbligo di emissione di scontrino e ricevuta fiscale (D.P.R. 696/1996 art. 2) il contribuente dovrà rilevare giornalmente gli incassi realizzati annotandoli sul registro dei corrispettivi. La rilevazione deve essere fatta con riferimento al giorno stesso anche sul libro giornale.

CFC e utili di controllate estere - art. 167

Vedi: § Costi nelle operazioni con l'estero

RICEVUTE BANCARIE

Vedi: § Clienti.